



ISTITUTO MARYMOUNT ROMA

SCUOLA PARITARIA BILINGUE - INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO - LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO

Ed. 1 del 16 maggio 2022

Regolamento videosorveglianza

Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di telecamere all'interno e all'esterno della Fondazione Istituto Marymount

- VISTO il Regolamento UE n. 2016/679 ed il Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018;
- VISTO il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
- VISTE le linee guida EDPB (European Data Protection Board) n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi di videosorveglianza del 29 gennaio 2020;
- PRESO ATTO dell'art. 3.1 del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" e di quanto suggerito dalle Linee guida EDPB ai punti 7.1 e seguenti che prevedono:

- a) una informativa di primo livello agli interessati che devono essere informati dell'accesso o del transito in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, come da modello semplificato di informativa "minima" individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori;
- b) Un'informativa di secondo livello con un avviso circostanziato, che riporti gli elementi dell'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione dei dati raccolti;

Il Prof. Andrea Forzoni, in qualità di Rappresentante Legale della Fondazione Istituto Marymount, di seguito denominata "Istituto Marymount", in merito alla necessità di installare e utilizzare delle videocamere dentro e fuori la sede dell'Istituto

APPROVA

Il seguente "Regolamento per l'installazione e l'utilizzo delle telecamere all'interno e all'esterno dell'Istituto"

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI TELECAMERE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELL'ISTITUTO MARYMOUNT, NEI DUE PLESSI SCOLASTICI DI VIA NOMENTANA, 355 E VIA LIVORNO, 91 - ROMA

Art. 1

Finalità

L'Istituto Marymount, con il progetto di videosorveglianza, vuole potenziare gli strumenti in suo possesso per il controllo e la sorveglianza degli accessi, per ragioni di sicurezza. La videosorveglianza è uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione e degli interventi di chi è preposto a tutelare le esigenze di sicurezza.

Le finalità che l'Istituto Marymount intende perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilità dell'Istituto, quali il controllo e la sorveglianza degli accessi e la prevenzione di furti e di atti vandalici.

L'impianto di videosorveglianza, è finalizzato ad assicurare maggiore sicurezza agli studenti e agli operatori scolastici ed a tutelare il patrimonio da atti vandalici.

Fondazione Istituto Marymount

Via Nomentana, 355 - 00162 Roma - Italia

Tel. +39 06 8622571 - Fax +39 06 86225743 - info@marymount.it

C.F. 97813370588 - P.I. 13416041005 - CCIAA - n. REA: RM - 1445653



Art. 2

Caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema si compone di 17 telecamere presso la sede di Via Nomentana, 355 e 12 presso la sede di Via Livorno,91, installate all'esterno ed all'interno degli edifici nelle aree di pertinenza dell'Istituto.

La rete di telecamere, connesse alla rete intranet dell'Istituto Marymount, fornisce immagini alla postazione degli addetti al controllo degli accessi all'Istituto. Sono a circuito chiuso, connesse ad un videoregistratore digitale per la registrazione su hard disk delle immagini, (1 videoregistratore per ciascuna sede, custoditi in stanze allarmate,) che sono archiviate per una durata massima di 24 ore, salvo eventuali periodi dovuti a speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ai weekend, festività o chiusura dell'Istituto, dopodiché le stesse vengono cancellate e sovrascritte dalle registrazioni successive.

E' presente un monitor video nella postazione centrale di controllo degli accessi all'Istituto denominata "Portineria/Centralino" presso le due sedi.

Le videocamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna e la risoluzione delle immagini riprese è regolata in modo da evitare il riconoscimento diretto dei soggetti ripresi.

Le telecamere che riprendono il cancello d'ingresso, le mura perimetrali, i parcheggi auto e motoveicoli per entrambi i plessi scolastici e quelle che riprendono le porte d'ingresso della palestra interna del plesso di Via Livorno, registrano 24 ore su 24, mentre le altre attivano la funzione di registrazione secondo 3 fasce orarie a seconda della loro posizione (I fascia dalle ore 17,30 alle ore 7 del giorno successivo, la II fascia dalle 19.30 alle ore 7.00 del giorno successivo e III fascia dalle 21 alle 7) per evitare le riprese di studenti e lavoratori durante le attività curricolari ed extracurricolari.

Solo in situazioni di comprovata necessità e urgenza che attengono alla sicurezza della scuola sarà possibile attivare la registrazione 24h su 24 dell'intero sistema video. In questo caso l'operatore autorizzato dovrà annotare su un apposito registro l'orario di accensione ed i motivi che l'hanno resa necessaria.

Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolazione e la panoramica delle riprese è effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree comuni o antistanti l'abitazione di altri condomini.

Le immagini saranno visibili presso la postazione della portineria che controlla gli accessi all'Istituto presso la sede di Via Nomentana e di Via Livorno.

Le telecamere sono installate nelle seguenti aree:

Plesso Nomentana

Aree esterne

1. Viale mensa
2. Ingresso interno
3. Prato lato mensa
4. Giardino S.Agnese
5. Nomentana Carraio
6. Nomentana ingresso
7. Carraio interna
8. Salita S.Agnese
9. Discesa Santa Agnese

10. Deposito rifiuti
11. Mensa
12. Giardino S.Agnese
13. Angolo S.Agnese
14. S.Agnese madonnina
15. Pad. Musica
16. PTZ
17. Pad arte

Plesso Livorno:

Aree interne

1. Piano 1 TLC1
2. Piano 1 TLC2
3. Piano 1 TLC3
4. Piano 1 TLC4
5. Piano 2 TLC8

Aree esterne

6. Piano cortile TLC5
7. Piano cortile TLC6
8. Piano cortile TLC7
9. Piano cortile TLC9
10. Piano Terra TLC11
11. Piano Terra TLC13
12. Piano Terra TLC14

Art. 3

Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini.

Il *Titolare della gestione e trattamento* delle immagini, ai sensi regolamento UE 676/2016, è la Fondazione Istituto Marymount.

Il *Responsabile* della gestione e del trattamento delle immagini è individuato nella persona del Legale Rappresentante, nonché Preside, Prof. Andrea Forzoni.

Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall'Istituto ed alle disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile, inoltre, custodisce le chiavi per l'accesso al locale, in cui sono collocati i server che gestiscono la rete informatica dell'Istituto Marymount e le password per l'utilizzo dei sistemi.

Il Responsabile del Trattamento dati designa e nomina gli incaricati a cui affida i compiti specifici con riferimento alle prescrizioni per l'utilizzo, gestione e manutenzione del sistema.

Alle immagini in diretta provenienti dalla videocamera possono accedere soltanto i collaboratori scolastici che prestano servizio nella postazione di controllo dell'accesso principale dell'Istituto nei due plessi scolastici e l'addetto alla vigilanza.

A prescindere dall'oggetto dell'incarico, è fatto divieto agli incaricati preposti la visione delle registrazioni, a meno che non ricorrano esigenze di difesa di un diritto, di riscontro ad una istanza di accesso oppure di collaborazione con la competente autorità o polizia giudiziaria.

In occasione di ciascun accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo nell'ipotesi di verifica di atti criminosi o di eventi dannosi) l'Istituto garantisce la presenza di un rappresentante dei lavoratori da essi designato e dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati i quali potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto.

In occasione del verificarsi di eventi criminosi sarà consentita, alla presenza del rappresentante dei lavoratori in possesso di una delle due chiavi, la visione delle registrazioni ed il trasferimento delle stesse su supporto informatico da consegnare all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'utilizzo di personale esterno per la gestione e la manutenzione del sistema di Videosorveglianza segue le norme relative alla nomina quali Responsabili Esterni del trattamento. A tal fine è stata nominata Responsabile del Trattamento Dati la società GRUPPO ITALIANA SISTEMI S.R.L. (G.I.S.) che è stata individuata come soggetto incaricato della estrapolazione delle registrazioni insieme al Responsabile IT dell'Istituto, nei casi previsti all'art.5 e solo dopo richiesta scritta da parte del Titolare del Trattamento Dati. La suddetta società terrà un Registro dove vengono inseriti data e motivazione dell'accesso al sistema di videosorveglianza.

Per l'esercizio dei diritti di cui al regolamento UE, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso l'Istituto Marymount, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, mail gdpr@marymount.it.

Art. 4

Conservazione delle registrazioni

La conservazione sarà limitata alle ventiquattro ore successive alla rilevazione trascorse le quali verranno automaticamente cancellate, salvo eventuali periodi legati a festività o chiusura. Su specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini e le modalità di ripresa potranno subire eccezioni al presente Regolamento.

I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili devono essere opportunamente codificati senza ulteriori indicazioni di nominativi o di date.

I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.

Art. 5

Principi nel trattamento dei dati personali sotto forma di immagini

Il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Istituto Marymount sarà improntato, in linea con i principi fondamentali sanciti dal regolamento UE 676/2016 GDPR, ai principi di correttezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, liceità, necessità, proporzionalità e limitazione delle finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone, come prescritto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08/04/2010.

Con riferimento ai principi di pertinenza e minimizzazione dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo art. 6 immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione,

E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20/05/1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

Per quanto non risulti disciplinato dal presente documento, si rinvia a quanto disposto dal regolamento UE n. 2016/679 e dai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

L'incaricato della videosorveglianza potrà dare immediata comunicazione al titolare/responsabile qualora le immagini contengano fatti che possono portare ad ipotesi di reato o ad eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale. In tali casi, in deroga o quanto prescritto nelle modalità di ripresa definita dal precedente art. 5, l'incaricato potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Art. 7

Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici

I supporti su cui sono archiviate le immagini di cui all'articolo 6 dal responsabile o dai soggetti autorizzati, numerati e registrati sono conservati nella sala dei server dell'Istituto, le cui chiavi saranno in possesso dei soggetti di cui al precedente art. 3.

Ad essi inoltre, compete la tenuta di un idoneo registro in cui dovranno essere annotati la data della registrazione e quella di cancellazione dell'immagine e la firma degli incaricati che hanno effettuato operazioni normate dal presente regolamento.

Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.

La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, previa autorizzazione scritta del responsabile. Le immagini eventualmente registrate in base all'articolo 6 devono essere immediatamente cancellate se il titolare/responsabile non ritiene di darne informazione agli organi di Polizia o all'Autorità Giudiziaria.

Art. 8

Informativa

L'Istituto Marymount, con idonea cartellonistica e specifiche comunicazioni, informerà dell'esistenza del servizio di videosorveglianza, fornendo anche l'indicazione del responsabile a cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al regolamento UE, i dipendenti al momento dell'assunzione in servizio e gli operatori delle aziende che per motivi di lavoro prestano servizio nella società.

Il presente regolamento sarà pubblicato in bacheca e una copia dello stesso potrà essere richiesta presso il Business Office; sarà inoltre pubblicato in formato integrale sul sito web dell'Istituto <https://marymount.it/>.

Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

Art. 9
Diritti degli interessati

Ai sensi dell'art 13 GDPR Reg Ue 679/16 Codice Privacy, all'Interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti, in particolare:

- a) accedere ai dati che lo riguardano;
- b) verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
- c) ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

L'Istituto garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

- a) l'Interessato, previa verifica dell'identità ed entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano. L'eventuale accesso a registrazioni riferite direttamente o indirettamente a terzi sarà oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da parte del Responsabile della Unità Operativa;
- b) I dati sono estratti a cura dell'Incaricato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;
- c) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato; qualora, tuttavia a seguito di questa operazione non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato potrà essergli addebitato un contributo spese

Art. 10
Disposizioni attuative e di rinvio

Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Istituto.

Per tutto quanto non risulti disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal regolamento UE n. 2016/679 GDPR, alle linee guida EDPB (European Data Protection Board) n. 3/2019 ed al provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010.

Il Legale Rappresentante
Prof. Andrea Forzoni

